Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1407

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARA, PATUANELLI, PACIFICO, DI GIROLAMO, DESSÌ, MATRISCIANO, AIROLA, DE LUCIA, PRESUTTO, MARILOTTI, ANGRISANI, CIAMPOLILLO, CORRADO, BOTTICI, CROATTI, LANZI, DI MARZIO, MAIORINO, ORTOLANI, PETROCELLI, LOMUTI, MORRA, MAUTONE, MANTERO, LA MURA, LUCIDI, EVANGELISTA, ANASTASI, LOREFICE, ABATE, DI PIAZZA, RUSSO, NOCERINO, ROMAGNOLI, CRUCIOLI, PIARULLI, SANTILLO, LANNUTTI, PESCO, QUARTO, VACCARO, PUGLIA, TRENTACOSTE, DI NICOLA, VONO, Giuseppe PISANI e FLORIDIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2019

Istituzione della Fondazione e del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La storia d'Italia è costellata di attacchi armati finalizzati a diffondere il terrore nella popolazione, che sono costati la vita a una ingente quantità di nostri concittadini. Le vittime di queste vere e proprie stragi sono state spesso dimenticate, fino a essere espulse dalla storia e dalla memoria collettiva di questo Paese.

In particolare, soprattutto nel periodo seguito alla fine della Seconda guerra mondiale, il nostro Paese ha subíto numerosi attacchi terroristici che hanno cambiato il corso della storia e messo a dura prova le istituzioni democratiche. Oggi ricordiamo ancora, solo per citarne alcuni e in rapida sequenza, l'eccidio di Portella della Ginestra, le stragi di Capaci e via D'Amelio, l'omicidio di Aldo Moro e della sua scorta, lo sterminato elenco delle vittime degli « anni di piombo », le bombe di Piazza Fontana e Piazza della Loggia, il treno *Italicus*, la strage di Ustica e la stazione di Bologna. Tuttavia le testimonianze di questi eventi rischiano di scomparire definitivamente, senza una seria, capillare opera di recupero e conservazione.

Il presente disegno di legge, con l'istituzione di un Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, intende pertanto dar vita a un presidio permanente della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressamente adibito alla documentazione e alla conservazione della memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi che si sono susseguite e che hanno investito l'Italia in epoca contemporanea, tra la formazione dello Stato unitario e la fine del XX secolo, con particolare riguardo alle stragi verificatesi dall'ascesa del fascismo fino ai giorni nostri.

Il Museo, che ha il compito di trasmettere alle nuove generazioni ogni informazione utile sui fatti e sul contesto storico, sostiene ogni evento necessario a divulgare quanto raccolto, in sinergia e a stretto contatto con il mondo scolastico e della formazione, per promuovere una coscienza critica e tenere viva la memoria delle vittime, per arricchire la cultura nazionale e la conoscenza dei giovani, favorendo altresì una « rete dei musei del ricordo », assieme ad altre istituzioni, con percorsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il territorio nazionale.

Sempre con il presente disegno di legge è parimenti istituita una Fondazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia funzionale e amministrativa e aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri, che deve gestire il Museo e che ha fra i suoi compiti e le principali finalità quella di agevolare e promuovere una lettura d'insieme degli eventi storici, complessiva e critica, con l'istituzione di una mostra permanente da realizzarsi attraverso oggetti, reperti, testimonianze, documentazione scritta e filmata, acquisita anche attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le Forze dell'ordine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie)

1. È istituito il « Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie », di seguito denominato « Museo », con sede in Roma.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressamente adibito alla documentazione e alla conservazione della memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi che si sono verificate in Italia dalla proclamazione del Regno d'Italia alla fine del XX secolo.

Art. 2.

(Compiti del Museo)

1. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'insieme dei ricordi, dei dati, delle informazioni e delle testimonianze storiche in merito alle stragi che hanno avuto luogo in Italia, con particolare riferimento alle azioni e agli attentati di matrice politico-eversiva, terroristica e mafiosa;

b) costituire, coerentemente con le dichiarate finalità espositive e didascaliche, una mostra permanente attraverso oggetti, reperti, testimonianze, documentazione scritta e filmata, acquisita anche attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le Forze dell'ordine, al fine di agevolare e promuovere una lettura d'insieme degli

eventi storici, complessiva e critica, che offra supporto alla formazione dei giovani e alla cura per le istituzioni democratiche nel sostenere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai princìpi di cittadinanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione e il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico e progetti di ricerca, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti la partecipazione alla vita democratica, la convivenza civile, l'educazione interculturale, il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, le minacce alla pace, la destabilizzazione politica e sociale, il terrorismo, la memoria delle vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le università, le accademie e altre istituzioni museali e culturali;

d) istituire e promuovere una « rete dei musei del ricordo », con percorsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il territorio nazionale;

e) collaborare con opera di consulenza storico-documentaria alla promozione di serie televisive, film, documentari e altro materiale audiovisivo utile alla divulgazione degli eventi storici trattati;

f) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla ricerca storica, alla ricostruzione storiografica e alla memoria delle vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie.

Art. 3.

(Fondazione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la regione Lazio, il comune di Roma e altri soggetti pubblici e privati legalmente riconosciuti che intendano aderire all'iniziativa costituiscono la Fondazione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, di seguito denominata « Fondazione ».

2. La Fondazione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa. La Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la regione Lazio e il comune di Roma, è adottato lo statuto della Fondazione.

4. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

5. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

Art. 4.

(Finalità e compiti della Fondazione)

1. La Fondazione provvede a:

a) integrare la gestione del Museo con l'elaborazione e l'aggiornamento delle relative funzioni di indirizzo;

b) nominare il comitato scientifico del Museo, al cui interno sono espresse e valutate le candidature per l'elezione del direttore scientifico;

c) stipulare convenzioni e rapportarsi con altre istituzioni per poter disporre di quanto necessario all'allestimento degli spazi museali, amministrando e valorizzando il patrimonio della Fondazione, ovvero i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti in detenzione;

d) predisporre e promuovere l'esposizione permanente del Museo;

e) garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico realizzando economie di gestione.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per le spese di funzionamento del Museo e della Fondazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi speciali e di riserva » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00